CAMERA DEI DEPUTATI N. 1581

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBARBATI

Disciplina dei concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

Presentata il 20 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Se si procedesse ad una rifondazione dell'autonomia universitaria secondo parametri più attuali ed anche in conformità alle esigenze della formazione universitaria in Italia, troveremmo probabilmente anche la soluzione al problema del reclutamento della docenza; la troveremmo però con tempi lunghi, seguendo un percorso che ritengo difficile e che potrebbe invece essere semplificato da un forte atto di responsabilità del Parlamento che oggi volesse intervenire nella situazione tanto delicata e, soprattutto, così caotica, ingiusta e sostanzialmente inaccettabile che si è determinata nelle nostre università in questa materia.

Il reclutamento dei docenti universitari oggi è divenuto quasi impossibile, in primo luogo per le normative che ormai sono vecchie, fondate su meccanismi contorti e farraginosi e che, purtroppo, nel tempo, non hanno fatto che accrescere il potere di grandi consorterie accademiche ed alimentato clientele a tutto danno di quello che vogliamo sia il primato scientifico e culturale delle nostre università. Su tutto ciò è calata anche la « mano pesante » della magistratura amministrativa e penale, la quale è entrata, per così dire, nel merito degli stessi concorsi.

Oggi i ricercatori universitari sono quasi a quota 11 mila. Essi hanno l'incarico dell'insegnamento o per supplenza o per affidamento; di fatto, però, dobbiamo dire che essi svolgono un'attività – cioè l'insegnamento – senza aver mai avuto l'opportunità di superare una prova di idoneità nazionale; oltretutto, non sono più tanto giovani, dato che la loro età si aggira intorno ai quarant'anni.

Siamo quindi tutti d'accordo, io credo, che occorra riformare il meccanismo concorsuale, stabilendo nuovi criteri di accesso e di progressione della carriera do-

cente nell'università. È una via obbligata, ma è tanto obbligata che io vedo con terrore la proroga al 15 luglio per la presentazione delle domande per il concorso per associati, perché è il segno che si continua con la vecchia normativa. Se questo concorso dovesse essere espletato e se successivamente dovessimo avere una sentenza del Tar che nel merito si pronunciasse in maniera diversa dalla previsione dello svolgimento del concorso, ci troveremmo di fronte ad un ulteriore contenzioso, con strascichi impensabili e, quindi, di fronte ad una situazione caotica che ci metterebbe in serie difficoltà.

Occorre restituire all'università, con un grande atto di coraggio e di indirizzo del Parlamento, la possibilità di selezionare i docenti attraverso una verifica seria della qualità e della maturità professionale di chi deve insegnare e non – come accade oggi – attraverso vere e proprie sanatorie inqualificabili che passano tramite meccanismi di lottizzazione.

Al Senato, nella passata legislatura, ci fu il tentativo di varare la riforma tanto contestata, che non riuscì ad essere esaminata dalla Camera.

Occorre aprire immediatamente una discussione in Parlamento su un progetto di riforma che, peraltro, aveva già fatto metà della sua strada e che con buona volontà, sia della maggioranza che dell'opposizione, potremo riuscire a varare in tempi congrui, in modo da consentire di risolvere il problema senza lasciarsi dietro strascichi che naturalmente provocherebbero situazioni ancora più difficili. Va approvata una normativa in base alla quale soltanto chi abbia superato un esame di idoneità a livello nazionale, possa insegnare, sia temporaneamente sia stabilmente. In definitiva, è necessario che tutte le università si attivino, che vi sia una lista aperta di idonei per la prima e la seconda fascia, nonché per i ricercatori, e che si stabiliscano meccanismi trasparenti, soprattutto sotto il profilo della concorrenza tra gli atenei, per riportare una nuova ondata di efficienza, di qualità e di libertà nelle nostre università le quali sono troppo spesso asfissiate da un eccesso di privilegi vecchi e nuovi, e da ingiustizie che mortificano il merito e la competenza.

Le strade che abbiamo di fronte sono due. Vi è la strada dell'attendismo, in qualche misura rappresentata dalla proroga, pur necessaria e doverosa, e la strada del coraggio, dell'innovazione, della definitiva « sburocratizzazione », che io vi chiedo di percorrere perché è necessaria per dare nuova linfa, nuovo respiro culturale ed europeo alle nostre università attraverso un atto di indirizzo del Parlamento che restituisca dignità ad operatori i quali, se il concorso andasse avanti con i vecchi meccanismi, tra quattro o cinque anni si troverebbero in una situazione disperata e sarebbero in numero tale – forse 15 o 16 mila – da richiedere quell'intervento *ope legis* che oggi tutti paventano. Ed a mio avviso potrebbero farlo anche con cognizione di causa, come risposta all'insensibilità politica con cui per troppi anni si è passati sopra i loro diritti culturali e civili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Organico di ateneo).

1. L'organico dei professori di ruolo di ciascun ateneo si articola in posti di professore di prima fascia e posti di professore di seconda fascia. Tale organico può essere modificato dalle università ogni tre anni in sede di redazione del programma di sviluppo dell'ateneo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio, e di quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« *12*. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti e nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. Gli organici possono essere modificati per settore scientifico-disciplinare, per ruolo e per fascia ».

3. Alla copertura dei posti vacanti di professore universitario di prima e seconda fascia, per i quali sussiste la relativa disponibilità finanziaria, le università provvedono mediante le procedure di trasferimento vigenti, ovvero mediante concorso, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

(Concorsi per la copertura di posti di prima e di seconda fascia).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », determina, con proprio decreto, le norme generali secondo

cui le università possono bandire annualmente i concorsi per la copertura di posti vacanti di professore di prima e di seconda fascia distinti per i settori scientifico-disciplinari di cui agli articoli 14 e 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I concorsi di cui al comma 1, sono banditi con decreto del rettore dell'università interessata, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Possono partecipare ai concorsi:

a) ai posti di prima fascia: coloro i quali abbiano conseguito la qualificazione scientifica di primo livello e ai posti di seconda fascia coloro i quali abbiano conseguito la qualificazione scientifica di primo o di secondo livello nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandito il concorso;

b) coloro i quali hanno conseguito all'estero un titolo abilitativo riconosciuto equipollente alla qualificazione di cui alla lettera *a)*. L'equipollenza è riconosciuta con decreto del Ministro, emanato previo parere vincolante del Consiglio universitario nazionale (CUN), ha una durata pari a quella della qualificazione conseguita in Italia, decorrente dal conferimento del titolo estero, e può essere mantenuta con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Le facoltà effettuano le chiamate sulla base dei posti vacanti o messi a disposizione, relativi alle due fasce di docenza, scegliendo dalle rispettive liste nazionali di idoneità.

4. Il bando del concorso deve prevedere:

a) l'indicazione dei requisiti, delle modalità e dei termini di partecipazione, nonché della documentazione da allegare, che deve comprendere il *curriculum*, l'elenco dei lavori a stampa, l'elenco degli altri titoli, gli attestati dell'attività didattica anche con riferimento ad eventuali aspetti applicativi nonché, per le materie cliniche delle facoltà mediche indicate nel decreto di cui al comma 1, l'attestazione dell'attività assistenziale svolta. Le pubblicazioni a firma plurima devono contenere l'attribu-

zione delle parti ai singoli autori; in caso contrario, non possono essere prese in considerazione;

b) la discussione pubblica da parte del candidato sui titoli di cui alla lettera *a)*;

c) le modalità di svolgimento di una prova didattica pubblica nei concorsi di prima e seconda fascia.

5. Le commissioni di concorso adottano di norma criteri preliminari di valutazione.

6. La nomina del vincitore è disposta dal rettore dell'ateneo con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è concluso il concorso. Il rettore provvede a rendere nota la nomina del vincitore mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e a darne comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministero ». Il vincitore non può chiedere il trasferimento prima di tre anni accademici di servizio effettivo. Ai fini del calcolo degli anni accademici di servizio effettivo non sono computabili i periodi di aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, né i periodi di aspettativa per motivi di salute, i periodi di congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio e di ricerca scientifica di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, né i periodi di congedo per esclusive attività di ricerca scientifica di cui all'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

ART. 3.

(Sessioni nazionali di qualificazione).

1. Il Ministro indice, entro il 31 gennaio di ogni anno, sessioni di qualificazione, ad anni alterni per ciascun livello e distinte per singolo settore scientifico-disciplinare. Ogni sessione di qualificazione deve essere conclusa obbligatoriamente entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4,

comma 6. I docenti giudicanti che non esprimono o non sono in condizioni di esprimere i loro giudizi in tempo utile decadono dalle loro funzioni con corrispondente riduzione del numero dei giudizi stessi.

2. Possono partecipare alle sessioni di qualificazione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti fissati dai relativi bandi.

3. La qualificazione è valida per sei anni e può essere rinnovata ogni sei anni mediante verifica da effettuare con le procedure fissate con decreto del Ministro.

4. Il bando relativo alle sessioni contiene i requisiti, le modalità e i termini di partecipazione, ed indica l'eventuale documentazione da allegare alla domanda unitamente al « *curriculum* » didattico-scientifico ed all'elenco descrittivo di tutte le pubblicazioni e degli altri titoli del candidato. Per le materie cliniche delle facoltà mediche indicate in apposito elenco redatto a cura del Ministero è altresì richiesta l'attestazione dell'attività assistenziale svolta per un periodo non inferiore a cinque anni, finalizzata alla ricerca applicata. L'attività assistenziale svolta, in Italia o all'estero, deve essere comprovata da certificazioni rilasciate dai consigli di facoltà o dalle strutture del Servizio sanitario nazionale.

5. Il bando indica, altresì, specifiche cause di incompatibilità dei professori giudicanti di cui agli articoli 4 e 6, in analogia a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

ART. 4.

(Qualificazione scientifica di primo livello).

1. La qualificazione scientifica di primo livello per ciascun settore scientifico-disciplinare è conferita da una commissione costituita dai professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo, afferenti allo stesso settore in servizio alla data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Al giudizio per la qualificazione partecipano i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare interessato. Quando il loro numero è inferiore a venti, essi sono integrati da docenti appartenenti ai settori affini individuati dal Ministero, sentito il CUN.

3. Sono membri della commissione i primi sette eletti fra l'elettorato passivo di ciascun gruppo scientifico-disciplinare; ogni elettore può esprimere un massimo di tre preferenze.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano anche ai docenti che partecipano al giudizio per la qualificazione scientifica di primo livello.

5. Ogni professore giudicante, designato con le modalità di cui al comma 3, esprime il proprio giudizio motivato sui singoli candidati e indica quali siano meritevoli della qualificazione e quali non lo siano. Gli atti sono accessibili a chiunque vi abbia interesse.

6. Il decreto del Ministro recante l'elenco dei professori giudicanti designati ai sensi del comma 2, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Sono qualificati i candidati che hanno riportato il giudizio positivo della maggioranza dei professori giudicanti.

8. I professori giudicanti non possono contemporaneamente far parte delle commissioni di concorso di cui all'articolo 2.

ART. 5.

(Norme per la qualificazione di primo livello)

1. Il Ministro, previo parere del CUN, fissa, con proprio decreto, le norme relative allo svolgimento della sessione di qualificazione scientifica di primo livello.

2. Le norme di cui al comma 1 devono comunque prevedere:

a) le modalità per la presentazione al Ministero delle domande di partecipazione alla qualificazione, che devono essere corredate dal *curriculum*, dall'elenco dei titoli e dalle pubblicazioni sulle quali il soggetto intende essere valutato. Il candidato può

indicare, altresì, eventuali recensioni delle proprie pubblicazioni ed ogni altra notizia riguardante la loro rilevanza nella letteratura specifica. Sono oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa entro il 31 dicembre dell'anno precedente la data del bando;

b) la facoltà per i candidati di inviare ai professori giudicanti copia dei documenti e delle pubblicazioni di cui alla lettera *a);*

c) le modalità di raccolta da parte di ciascun ateneo e di trasmissione al Ministero dei giudizi espressi di cui all'articolo 4, comma 5, nonché ogni altro adempimento di pertinenza delle singole università;

d) la redazione, da parte del Ministero, delle liste dei qualificati, con l'indicazione dei giudizi espressi dai singoli professori giudicanti.

3. Le liste dei qualificati sono approvate con decreto del Ministro e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 6.

(Norme per la qualificazione di secondo livello).

1. Per il conferimento della qualificazione scientifica di secondo livello il giudizio è espresso da sette docenti di ruolo e fuori ruolo, dei quali quattro di prima fascia e tre di seconda fascia, eletti tra i professori delle relative fasce afferenti al settore, con le modalità e secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

ART. 7.

(Conferma in ruolo e valutazioni periodiche).

1. Decorsi tre anni dal primo inquadramento in ruolo, il professore universitario di prima e di seconda fascia ed il ricercatore sono sottoposti ad un giudizio

di conferma nel ruolo. Qualora non si sottopongano al giudizio o lo stesso risulti negativo, essi possono sottoporsi ad un nuovo giudizio di conferma. In caso di secondo giudizio negativo essi decadono dal ruolo.

2. Dopo la conferma in ruolo, il professore universitario e il ricercatore confermato sono sottoposti, ogni sei anni, ad un giudizio di valutazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di servizio.

3. In attesa dell'approvazione di una specifica legge, il Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, fissa, con proprio decreto, le norme per l'espletamento dei giudizi di cui ai commi 1 e 2, garantendo comunque la pubblicità degli esiti della valutazione.

4. I professori di seconda fascia ed i ricercatori confermati non sono soggetti al giudizio di conferma nel caso in cui siano inquadrati successivamente nella fascia o nel ruolo superiori.

5. I professori di prima e di seconda fascia ed i ricercatori che non hanno ancora maturato l'anzianità necessaria per la conferma alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al giudizio di conferma secondo le disposizioni stabilite dal presente articolo. Per essi il periodo di tre anni di cui al comma 1 decorre dalla data della rispettiva immissione in ruolo.

ART. 8.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati, in particolare, l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 e gli articoli da 2 a 5 e da 41 a 48 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1581
Lire 500